

EXPORT, NEL 2025 SCAMBI GLOBALI SU DEL 5% SACE INDIVIDUA 16 MERCATI SU CUI PUNTARE

scritto da Annamaria Laurenzano | Febbraio 27, 2026
[selezione articoli 27 feb 2026 15](#)

Stellantis, 2025 in rosso Filosa: ora cresciamo

scritto da Annamaria Laurenzano | Febbraio 27, 2026
[selezione articoli 27 feb 2026 17](#)

Export, rischi più elevati ma volumi in crescita

scritto da Annamaria Laurenzano | Febbraio 27, 2026
[selezione articoli 27 feb 2026 19](#)

Uruguay e Argentina ratificano il Mercosur Confindustria: «Entri in vigore senza indugi»

scritto da Annamaria Laurenzano | Febbraio 27, 2026
[selezione articoli 27 feb 2026 21](#)

A un anno dalla maturità è occupato il 42% dei diplomati, il 50% a tre anni

scritto da Annamaria Laurenzano | Febbraio 27, 2026
[selezione articoli 27 feb 2026 23](#)

Materie prime critiche, nei prossimi cinque anni tensioni sulle filiere

scritto da Annamaria Laurenzano | Febbraio 27, 2026
[selezione articoli 27 feb 2026 26](#)

Seri, prende forma la Gigafactory di batterie Spesi finora 200 milioni

scritto da Annamaria Laurenzano | Febbraio 27, 2026
[selezione articoli 27 feb 2026 28](#)

Rinnovabili, crollo richieste di autorizzazione in Italia: nel 2025 per il solare -63%

scritto da Annamaria Laurenzano | Febbraio 27, 2026
[selezione articoli 27 feb 2026 30](#)

ENERGIA | Energivori: apertura sessione suppletiva portale CSEA dal 27 febbraio

al 31 marzo 2026

scritto da Marcella Villano | Febbraio 27, 2026

Con l'art.3 dell'Allegato A alla [deliberazione 619/2023/R/eel](#) (di seguito Allegato A) l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) ha **definito la disciplina prevista per la formazione e gestione degli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica**, in attuazione del meccanismo di agevolazione introdotto con l'art. [3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023](#).

Con tale provvedimento, l'ARERA ha, tra le altre cose, **ritenuto opportuno istituzionalizzare una “sessione suppletiva”**, la quale costituisce una misura di “flessibilità” per le imprese che, per cause alle stesse imputabili, non rispettino il termine perentorio attualmente previsto per la presentazione della dichiarazione necessaria per l'avvio del procedimento di aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno successivo.

A tal fine, l'ARERA ha stabilito al comma 3.4 dell'Allegato A l'apertura del Portale, in sessione suppletiva, entro il 1° marzo di ciascun anno n, per l'attribuzione della classe di agevolazione applicabile al medesimo anno e che, per le imprese che accedono a tale sessione, il diritto al riconoscimento delle medesime agevolazioni decorra dal 1° febbraio dell'anno n^[1].

Pertanto, la CSEA procederà all'apertura del Portale per la **presentazione delle dichiarazioni per l'anno 2026 – sessione suppletiva** – a far data **dal 27 febbraio 2026 fino alle ore 23:59 del 31 marzo 2026**.

Decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento, per l'anno di competenza 2026, delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 131/2023.

Si precisa inoltre che per le imprese in classe di agevolazione VALR.x ammesse tramite la sessione suppletiva, la contribuzione deve comunque essere versata interamente nella misura prevista dall'Allegato A, secondo le modalità e le tempistiche comunicate da CSEA a mezzo PEC.

In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall'invio della contestazione all'impresa da parte della CSEA comporta l'automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse.

Inoltre, si rammenta che, ai sensi dell'art. 10 dell'Allegato A, per ciascuna annualità di competenza n, con l'eccezione dall'anno 2024, alle imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia nell'ambito della sessione ordinaria che in quella suppletiva e indipendentemente dalla classe di agevolazione alle stesse assegnate, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni per l'anno di competenza 2026 è stato fissato dall'ARERA pari a:

- 50 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
- 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.

Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l'inserimento nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica e non è in alcun caso rimborsabile.

Il termine per il pagamento del contributo fisso è di 15 giorni dal momento della presentazione dell'istanza di accesso al meccanismo agevolativo.

Le imprese riceveranno a mezzo PEC le istruzioni necessarie

per l'acquisizione dell'Avviso di pagamento analogico.

In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l'automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, relativamente all'annualità di competenza.

Gestione di eventuali cessioni di credito nell'ambito del meccanismo

Le cessioni del credito in relazione a tale meccanismo saranno trattate dalla CSEA conformemente alle condizioni e modalità di cui alla [Circolare CSEA N. 20/2023/com](#), pubblicata sul sito istituzionale della Cassa.

**Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841
energia@confindustria.sa.it)**

LAVORO | Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro – aggiornamento dell'elenco dei soggetti abilitati: Decreto Ministero del Lavoro n. 14/202

scritto da Francesco Cotini | Febbraio 27, 2026

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero della Salute e con il MIMIT, con l'allegato decreto n. 14/2026 ha

aggiornato l'elenco nazionale dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

Si tratta di soggetti che possono operare anche in alternativa all'INAIL, per la prima verifica, delle attrezzature di lavoro, e all'ASL per quelle successive.

Gli adempimenti suddetti sono stabiliti dall'art. 71 del [D.Lgs. n. 81/2008](#) (Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro) che prevede l'obbligo per il datore di lavoro di attivarsi affinché le attrezzature di lavoro, dopo l'installazione e la prima messa in esercizio, siano sottoposte a controlli, secondo le indicazioni del fabbricante, nonché a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

L'allegato VII al predetto Testo Unico elenca le attrezzature che obbligatoriamente devono essere sottoposte a verifica nonché la periodicità di tali verifiche (da annuale a quinquennale) riferita, rispettivamente, a ciascuna attrezzatura ivi elencata.

La prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni dalla richiesta del datore di lavoro, trascorsi inutilmente i quali questi può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti, pubblici o privati, abilitati a tali funzioni.

Le successive verifiche sono effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle ASL e, ove istituita dalla legge regionale, dall'Arpa, ovvero da soggetti pubblici o privati abilitati, che possono fungere anche da supporto all'INAIL per l'effettuazione delle prime verifiche.

Tutte le verifiche sono a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro, che deve conservare anche i verbali redatti al termine delle stesse, a disposizione dell'organo di vigilanza.

Le violazioni agli obblighi sopra citati, secondo quanto disposto dall'art. 87, comma 4, lett. b), del Testo Unico, sono punite con la sanzione amministrativa da € 711,92 ad € 2.562,91.

All.to

DD-14-del-24-febbraio-2026

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it